



Roma, 13 novembre 2025

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI FENELALUIL FILCA CISL CGIL ANEPFA Confartigianato CNA Artigiani Imprenditori d'Italia Costruzioni CASARTIGIANI L'ARTIGIANATO FAI CONFAPI ANIEM AGCI ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE CONFINCOOPERATIVE COOPERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

Sentenza n. 170/2025 pubbl. il 31/10/2025
RG n. 162/2025



N. R.G. 162/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro nr. 162-2025 promossa da:

Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano (codice fiscale: 80013670213), con sede in 39100 Bolzano, Via Marconi 2, in persona del Presidente pro tempore, sig. _____

_____ rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Alessandro Fabbrini (codice fiscale: FBBLSN52H24A952U) e Alessandra Bacci (codice fiscale: BCCLSN77L64A952N), giusta delega in calce al ricorso (all.A)

ricorrente



contro

in persona del legale rappresentate
pro-tempre e il concordato preventivo in nome del
commissario giudiziale dott. (, con studio
1 .

convenuti contumaci

In punto: accertamento del credito di accantonamento, APE e PREVEDI/
TFR, con il privilegio ex art. 2751 bis nr. 1 C.C. ai correlativi crediti spettanti.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti
conclusioni delle parti costituite in giudizio:

Di parte ricorrente:

ricorso

- accerti che la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è creditrice
relativamente alle mensilità da ottobre a dicembre 2021 per i seguenti importi:
accantonamento lordo € 36.685,00 netto € 28.158,00 con il privilegio di cui
all'art. 2751 bis nr.1 c.c.

anzianità professionale edile € 7.720,00 con il privilegio di cui all'art. 2751
bis nr.1 c.c.



Prevedi € 1.842,00 con il privilegio ex art. 2751 bis nr.1

TFR accantonato € 1.749,00 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis nr.1 c.c.1

In via chirografaria € 3.165,00;

- condanni la convenuta F e il concordato relativo al pagamento di tali accertati crediti, con i tempi e le modalità di pagamento stabiliti dai piani concordatari per i creditori del medesimo rango, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme privilegiate come per legge.
- Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 18.03.2025 la Cassa Edile conveniva in giudizio F e il concordato esponendo al Tribunale che con decreto dd. 11.10.2023 il Tribunale di Treviso aveva omologato il concordato proposto o n.a.; la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano aveva inviato alla procedura atto di quantificazione del credito per € 39.611,00 con il privilegio ex art. 2751 bis nr.1 cc (accantonamento, APE, Prevedi + TFR) ed € 3.166,00 in via chirografaria (parte contributiva); la resistente aveva comunicato la propria proposta di riconoscimento del credito (€ 20.439,00 con privilegio ex art. 2751 bis nr. 1 c.c.; € 21.029,00 con privilegio ex art. 2574 c.c. degradato in chirografario; € 18,82 in chirografo),



incomprensibile ed erronea. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio credito e la condanna dei convenuti al relativo pagamento nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate per esteso.

All'udienza del 10.06.2025 il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 31.07.2025.

All'udienza così fissata venivano escussi i testimoni [redacted] e [redacted] ed all'esito, su istanza di parte ricorrente il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 26.09.2025.

Parte ricorrente depositava note conclusionali.

Il Tribunale decideva come da dispositivo.

Motivi

Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per quanto di ragione.

La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è creditrice nei confronti della ditta [redacted]

Vedi sentenza n. 22, per contributi ed accantonamenti relativi al periodo ottobre - dicembre 2021 (doc. nn. C 1, C 2, C 3 e C 5).

In particolare:

a) Accantonamento



L' accantonamento è previsto dall'art. 19 CCNL: *“Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 18. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.*

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato F al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.”

Nelle denunce mensili compilate da _____ e inviate a Cassa Edile, la stessa convenuta ha indicato l'accantonamento netto per un importo complessivo di euro 28.158,00.-. (id est netto mese di ottobre 2021 = € 11.179,00.-; - netto mese di novembre 2021= € 12. 615,00.- ; - netto mese di dicembre 2021) = € 4.364,00)



د).

b) Anzianità professionale edile (APE)

pagina 6 di 14



Il fondo viene finanziato con il medesimo meccanismo dell'accantonamento, cioè tramite versamenti mensili alla Cassa Edile, interamente a carico delle imprese cui il lavoratore è dipendente.

La Cassa Edile a propria volta versa al fondo nazionale i versamenti APE.

Nelle denunce mensili compilate da _____ e inviate a Cassa Edile, la stessa convenuta ha indicato i dati sulla scorta dei quali si evince che l'APE ammonta ad euro 7.718,85.- (id est: - 10/2021 € 3.082,75.-; -11/2021 € 3.624,50.-; - 12/2021 € 1.011,60) (cfr. dichiarazioni testimoniali Georg Körner e Luca Belluzzo).

Anche in questo caso si è alla presenza di una prestazione reddituale salariale, cui corrisponde conseguentemente il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis nr.1 cc. (cfr. Cass. n. 4546/2022 in motivazione: *“ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. Civ. n. 6869 del 2012) e a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le Casse Edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (in quanto gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e*



per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e dunque di problematica erogazione”).

L' APE, per mera comodità di compilazione della denuncia mensile e di elaborazione elettronica della medesima, viene inserita nella somma complessiva dei contributi (casella nr.3 della denuncia) che ad es. per il mese di ottobre 2021 è pari ad € 6.458,00 e cioè il 9,28% dell'imponibile. Quindi dividendo 6.458 per 9,28 (=695,905) e moltiplicando il risultato per 4,43, si otterrà la quantificazione APE mensile di ottobre 2021 pari ad € 3.082,75.

La percentuale del 4,43 % sull'imponibile è stata stabilita con accordo collettivo dd.03/04/2019 con riferimento alla Provincia di BOLZANO (cfr doc. n. A 6).

Tanto premesso ne discende che relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2021, l'APE è pari ad € 7.718,85 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis nr.1 c.c.

c) Prevedi/TFR

Prevedi

Prevedi gestisce una forma di pensione integrativa (cfr. dichiarazioni testimoniali).

La Cassa Edile è legittimata a riscuotere i contributi destinati al finanziamento del Fondo Prevedi.



Dalle denunce mensili compilate dalla convenuta, il contributo Prevedi versato dagli operai e dall'impresa ammonta complessivamente ad euro 1.842,00.-. (cfr. dichiarazioni testimoniali).

Circa le ragioni per le quali a detto credito dovrebbe essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., parte ricorrente non ha speso alcuna parola in ricorso.

A ben vedere la questione è assai dibattuta e ad oggi la quesitone pende innanzi alle Sezioni Unite.

Ad ogni modo, lo scrivente ritiene – allo stato – di aderire all'orientamento che ritiene debba riconoscersi il privilegio di cui all'art. 2751 – bis, n.1, c.c. in quanto il credito ha natura retributiva ed invero, è solo con l'attuazione del vincolo di destinazione che il credito di natura retributiva del lavoratore verso il datore di lavoro si tramuta in credito, di natura previdenziale, verso il Fondo integrativo (in tal senso, di recente, Cass., sez. I, 30 marzo 2025, n. 8375, punto 8 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 18 febbraio 2025, n. 4265, punto 32 delle Ragioni della decisione , 28 gennaio 2025, n. 1951, punto 10 delle Ragioni della decisione , e n. 1935, punto 6 delle Ragioni della decisione). Una diversa interpretazione, che negasse la titolarità del credito in capo al lavoratore o che la riconoscesse senza la qualità privilegiata,



determinerebbe arbitrarie disparità di trattamento tra situazioni identiche in ordine alle 'disponibilità retributive acquisite'.

Né tali principi stridono con quanto statuito a Sezioni Unite dalle sentenze n. 4684 del 2015, n. 6928 del 2018 e n. 16084 del 2021, riguardo alla natura previdenziale dei versamenti: tale natura sussiste a patto che i versamenti siano effettivamente eseguiti (sentenza n. 18477 del 2023, punto 12.1. dei Motivi della decisione).

Viene quindi riconosciuto a titolo di credito "Prevedi" l'importo di € 1.842,00 con il privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c..

TFR

La voce TFR è costituita dalla quota di TFR maturata mensilmente dagli operai di cui all'elenco in atti, da versare alla Cassa Edile per la trasmissione a Previdi (cfr. dichiarazioni testimoniali).

La quota complessiva TFR per i mesi da ottobre a dicembre 2021 relativamente agli operai indicati nel doc. C2 ammonta ad euro 1.749,00.- (cfr. dichiarazioni testimoniali).

Le quote di TFR mensilmente maturate sono a ben vedere evidenziate nelle denunce mensili nel riquadro "previdenza complementare".

Anche in merito alle ragioni per cui deve riconoscersi il privilegio alle quote di TFR accantonate per essere destinate a Previdi, parte ricorrente non spende



alcuna parola, limitandosi ad affermare che “ovviamente, considerata la natura del credito, TFR e quindi retributiva, deve essere riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis nr. 1 c.c.”.

Per la voce in parola, valgono le medesime considerazioni sopra svolte con riguardo al credito “Previdi”, atteso che anche in questo caso di tratta di somme destinate alla previdenza complementare.

Come sopra, si ritiene che vada riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2751 – bis, n.1, c.c. in quanto il credito mantiene la natura retributiva che gli è propria fino a quando - con l’attuazione del vincolo di destinazione (id est il versamento da parte del datore di lavoro)- si tramuta in credito, di natura previdenziale, verso il Fondo integrativo.

Viene quindi riconosciuto a titolo di TFR accantonato l’importo di € 1.749,00 con il privilegio di cui all’art. 2751 bis nr.1 c.c.

d) credito chirografario

Dalle denunce mensili inviate dalla [redacted] già compilate in ogni loro parte, così come prodotte da parte ricorrente sub doc. C 1, sono confessorialmente evidenziate le somme relative alle varie voci che compongono il credito chirografario.

I testi assunti hanno precisato che “dalle denunce mensili come prodotte e compilate da parte delle [redacted] emerge un credito chirografario pari



ad € 3.165,00, come elencato nell'atto di specificazione dei crediti sub doc. c 3".

Il contributo più rilevante è quello Cassa Edile, pari ad € 3.291,00 e destinato a finanziare i costi di struttura e di personale della ricorrente.

Gli ulteriori contributi elencati sono di carattere mutualistico/assistenziale, oltre che maggiorazioni contributive previste quali sanzione per i ritardati pagamenti (istruzione professionale, fondo vestiario, comitato paritetico, quota adesione sindacato provinciale, quota associazione costruttori, quota adesione contratto nazionale, lavori usuranti, fondo sanitario, fondo prepensionamento, fondo incentivo occupazione, maggiorazioni contributive, anticipi per malattia e infortunio).

Dal totale dei contributi di natura chirografaria, pari ad € 10.513,00 debbono venire detratte le somme che l'impresa ha anticipato per malattia ed infortunio, pari ad € 7.347,00 (vedasi sempre doc. C 3).

Residuano così € 3.166,00, che costituiscono il credito chirografario della Cassa Edile.

.-.-.-.-

Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la regola della soccombenza.

p.q.m.



Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella causa 162-2025 promossa con ricorso depositato il 18.03.2025 da Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano contro .. e il concordato preventivo .. così provvede:

ogni diversa domanda ed eccezione reietta

accerta e dichiara

che la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è creditrice relativamente alle mensilità da ottobre a dicembre 2021 per i seguenti importi: accantonamento lordo € 36.685,00 netto € 28.158,00 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis nr.1 c.c.;

anzianità professionale edile € 7.718,85 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis nr.1 c.c.;

Prevedi € 1.842,00 con il privilegio ex art. 2751 bis nr.1;

TFR accantonato € 1.749,00 con il privilegio di cui all'art. 2751 bis nr.1 c.c.1;
in via chirografaria € 3.165,00;

condanna

la convenuta .. e il concordato relativo al pagamento di tali accertati crediti, con i tempi e le modalità di pagamento stabiliti dai piani



concordatari per i creditori del medesimo rango, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme privilegiate come per legge;

condanna

la convenuta a e il concordato alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 9.273,00.- per compensi, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Addì, 31.10.2025

Il Giudice del lavoro

Elia Marchesini

